PREMESSA

Con DGP n. 392 del 25 marzo 2020 sono stati definiti i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020 a favore degli operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

Sempre con la DGP n. 392/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Provincia, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri intermediari finanziari "per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica in Trentino".

CHI ADERISCE AL PROTOCOLLO

Per aderire al Protocollo Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari possono inviare alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadeltrentino@legalmail.it - una richiesta di adesione. Sarà cura di Cassa del Trentino S.p.A. tenere aggiornato l'elenco degli enti aderenti sul proprio sito, nonché assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle misure del Protocollo.

A COSA SERVE IL PROTOCOLLO

Con l'adesione al Protocollo Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari offrono - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - alcune misure per contribuire a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19. Le Misure sono 3:

- sospensione rate mutuo / canoni leasing oppure Rinegoziazione;
- attivazione Plafond Ripresa Trentino;
- supporto e consulenza gratuita sul Protocollo.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE MISURE DEL FONDO

Gli operatori economi che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda ("**Periodo di** osservazione");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

COME SI ACCEDE ALLE MISURE DEL FONDO

Gli operatori economici a partire dal prossimo 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 potranno presentare domanda utilizzando apposita piattaforma online, oppure recarsi presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti al protocollo. Il link per accedere alla procedura sarà operativo sul sito della Provincia.

COSA SIGNIFICA "IMPATTO NEGATIVO" IN CONSEGUENZA DEL COVID-19

L'impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

COME ATTESTARE LA POSIZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Mediante una dichiarazione, ex DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato dell'Operatore economico può attestare (i.) la sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020 la (ii.) e l'impatto negativo in conseguenza del COVID-19. Provvederà la banca o l'intermediario finanziario a verificare l'assenza di (iii.) posizioni creditizie deteriorate.

LA MORATORIE E LA RINEGOZIAZIONE

- 1. <u>A quali contratti di mutuo / leasing si applica la moratoria e la rinegoziazione?</u> A tutti contratti in essere al **31 gennaio 2020**.
- 2. <u>Possono chiedere la moratoria tutti gli Operatori economici?</u> La moratoria è riservata agli Operatori economici che non presentavano, al **31 dicembre 2019**, posizioni creditizie deteriorate; considerata l'eccezionalità della situazione, possono presentare domanda gli Operatori economici che al **31** dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
- 3. <u>Se il Contratto di mutuo è stato già rinegoziato lo scorso anno, si può procedere ad una nuova rinegoziazione in base al Protocollo?</u> È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure alla moratoria o rinegoziazione anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.
- 4. <u>Si può chiedere, per lo stesso mutuo, sia moratoria, sia la rinegoziazione?</u> No, le due Misure sono alternative.

- 5. <u>La moratoria comporta la sospensione della sola quota capitale?</u> È facoltà dell'operatore economico chiedere la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata (capitale + interessi).
- 6. Quanto tempo dura la moratoria? Ai sensi dell'art. 56 del DL n. 18/2020 la moratoria si protrae sino al 30 settembre 2020; resta ferma la possibilità di richiedere la moratoria ai sensi del Protocollo, a fronte del permanere delle difficoltà anche oltre la predetta scadenza del 30 settembre; ai sensi del Protocollo, anche richiamando l'Accordo ABI (Addendum del 6 marzo 2020), la moratoria sospende le rate per 12 mesi dalla data di richiesta.
- 7. <u>E se il mutuo è garantito da Confidi?</u> Qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese.
- 8. <u>In caso di emissione di un minibond sottoscritto dal Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige posso chiedere la Moratoria?</u> No, stante la specificità dei prodotti, ma anche la personalizzazione dei piani di rimborso, il Fondo Strategico ha aderito alla Misura Fondo Ripresa Trentino ma non alla Misura Moratoria e Rinegoziazione; è in ogni caso impegno del Fondo adottare tutte le misure percorribili in tal senso compatibilmente con le previsioni del Regolamento del Fondo.

FONDO RIPRESA TRENTINO

- 1. <u>Cos'è il Fondo Ripresa Trentino?</u> Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a rendere disponibili agli Operatori economici ammissibili ai benefici del Protocollo linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno (relativo ad investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19 ("Plafond Ripresa Trentino").
- 2. <u>Cosa devono fare gli enti finanziari aderenti al Protocollo per concedere la Linea di credito richiesta da un Operatore economico?</u> Preso atto delle dichiarazioni dell'Operatore economico circa (i.) la sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020 e (ii.) l'impatto negativo in conseguenza del COVID-19, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti al Protocollo saranno chiamati a verificare l'assenza di (iii.) posizioni creditizie deteriorate al 31 dicembre 2019; completata la verifica formale, la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento è rimessa in via esclusiva in capo all'ente finanziatore.
- 3. <u>Se, ai sensi del Protocollo, ho ottenuto una moratoria, posso chiedere una linea di credito?</u> Si, fatto salvo quanto precisato alla precedente risposta.
- 4. Qual è il vantaggio di attivare il Fondo Ripresa Trentino? Le banche, oltre ad una procedura celere, non applicheranno oneri di istruttoria, provvederanno ad erogare la somma mutuata in unica soluzione in sede di sottoscrizione del contratto ed il rimborso avverrà in unica soluzione alla scadenza del ventiquattresimo mese ovvero, a scelta del mutuatario, con ulteriore piano di ammortamento della durata di 4 anni (3 anni in assenza di garanzia Confidi) a partire dal termine dei 24 mesi anzidetti. A ciò si aggiunge la commissione a costo zero per la garanzia dell'80% dei Confidi ed il Contributo conto interessi della Provincia che azzera gli oneri finanziari per i primi 24 mesi di durata del finanziamento. Il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige che opera mediante prodotti strutturati (minibond, direct lending, ecc.) interviene con le medesime caratteristiche delle banche (erogazione, durata, rimborso alla scadenza, ecc.), con oneri d'istruttoria limitati ad Euro 2.500 e di garanzia da concordare; anche in questo caso il rimborso avverrà in unica soluzione alla scadenza del ventiquattresimo mese ovvero, a

scelta del mutuatario, con ulteriore piano di ammortamento della durata di 2 anni a partire dal termine dei 24 mesi anzidetti. Il contributo della Provincia concorre ad abbattere il costo degli interessi passivi del Fondo Strategico (il differenziale tra tasso di interesse a contributo provinciale rimane a carico dell'Operatore economico).

5. <u>Il contributo in conto interessi della Provincia copre interamente gli oneri finanziari?</u> Nel Protocollo si prevedono 3 tipologie di interventi del Fondo Ripresa Trentino in ragione delle specifiche esigenze e caratteristiche dell'Operatore economico; di seguito una tavola di sintesi:

| Operatore Economico | Finanziatore | Importo max del finanziamento (€) | Durata Base (mesi) | Tasso fisso massimo | Contributo massimo PAT (max 24 mesi) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 1. senza garanzia Confidi | Banche | 25.000 | 24 | 0,60% | 0,60% |
| 2. con garanzia Confidi | Banche | fino a 300.000 (*) | 24 | 0,40% | 0,40% |
| 3. Imprese più strutturate | FSTAA | da 300.000 e fino a 1.500.000 | 24 | 0,90% | 0,40% |

L'importo massimo del finanziamento nell'Ipotesi 2 (con Garanzia del Confidi) e 3 (Imprese più strutturate) dovrà comunque risultare non superiore al 50% del fatturato dell'esercizio 2019 (esercizio 2018 se non approvato il Bilancio 2019; ovvero dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto alla approvazione/deposito del bilancio ovvero tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole). L'importo massimo del mutuo nell'Ipotesi 2 viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico attesti la necessità di dover anticipare i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (*).

- 6. Quale è la struttura della Provincia che concede i contributi in conto interessi? La Provincia ha assegnato all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) il ruolo di soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, nonché delle successive verifiche di competenza.
- 7. <u>Come si beneficia dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI?</u> Qualora si richieda la garanzia, il Confidi garantisce l'80% del finanziamento, a fronte di una commissione pari a zero. Il Confidi provvederà ad attivare la contro-garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI (pari al 90% della quota garantita dal Confidi) ad un costo pari a zero in esecuzione del DL n. 18/2020.
- 8. <u>Alla scadenza del ventiquattresimo mese della Linee di finanziamento, oltre a rimborsare l'intero importo, ci sono altre opzioni?</u>

Alla scadenza dei primi 24 mesi gli Operatori economici avranno la facoltà di rateizzare il rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. In caso di operazioni con il fondo Strategico la durata della rateizzazione non potrà eccedere i 2 anni e le parti concorderanno le condizioni finanziarie.

9. <u>In caso sia stata attivata una linea di liquidità prima dell'attivazione del Protocollo, si può beneficiare delle misure previste nel Protocollo?</u> La misura di cui all'art. 5 del Protocollo (Fondo Ripresa Trentino) prevede l'attivazione di linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per concorrere al fabbisogno (relativo ad investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19. L'attivazione di linee di liquidità con le medesime finalità, nelle more del perfezionamento del Protocollo, non preclude l'accesso ai benefici dello stesso. Pertanto, le Linee di finanziamento ai sensi del Protocollo possono

essere utilizzate per estinguere (in tutto o in parte) le Linee di liquidità – in qualsiasi forma tecnica attivate a decorrere dal 1° marzo 2020 – di durata massima di 12 mesi.

NORMATIVA AIUTI DI STATO

Nelle more dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a seguito di notificazione esperita dalle autorità statali, il regime istituito dall'articolo 11 della L.P. 2/2020 è applicato nel rispetto e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "De Minimis".